

**ORIGINALE**

# **COMUNE DI BENE LARIO**

Provincia di Como

## **Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**N. 36 DEL 24-09-2020**

**OGGETTO: RETTIFICA REGOLAMENTO "NUOVA IMU" SU SEGNALAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE**

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di Settembre, alle ore 21:00, in modalità telematica ed in videoconferenza, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria pubblica di seconda convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

<b>Componente</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
FUMAGALLI MARIO ABELE	X	
TRIVELLI ROBERTO	X	
LONGHI ALAN	X	
PETER LUCIO ALFREDO	X	
ARMETTI FRANCESCO		X
TRIVELLI RENATO		X
QUADRI JESSICA EMANUELA	X	
SALA GIACOMO	X	
CARBONARA FEDERICO MARIA		X
MANTEGANI ALBERTA	X	
SPADAVECCHIA ANTONIO	X	

Numero totale PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GIOVANNI DE LORENZI che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, MARIO ABELE FUMAGALLI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL 24.09.2020

Oggetto: RETTIFICA REGOLAMENTO "NUOVA IMU" SU SEGNALAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

### Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- il comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- al contempo il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l'IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019; tale disegno si completa con la previsione del comma 780 laddove sono state espressamente abrogate le norme relative all'IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina dell'IMU prevista dalla legge n. 160 del 2019 nonché quelle relative all'IMU e alla TASI contenute nell'ambito della IUC di cui alla legge n. 147 del 2013.;
- di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie;
- alla luce di quanto appena affermato risulta che la disciplina dell'IMU, contenuta nei commi da 739 a 783, si pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa;

Richiamata la propria deliberazione assunta con i poteri del consiglio comunale n. 20 in data 25.06.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'IMU;

Richiamata la propria deliberazione n.21 in data 21.06.2020 ., esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020;

Preso atto della segnalazione pervenuta dal Ministero delle Finanze in merito alla correzione dei seguenti articoli:

**Capitolo 2, art. 7 del Regolamento:** l'articolo viene sostituito dal seguente:

#### **Art. 7 - Immobili Merce**

*Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. Il comune può aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirli fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU (art. 1 comma 750 legge 160/2019).*

**Capitolo 3, art. 5 del Regolamento.** L'articolo viene sostituito dal seguente:

#### **Art. 5 - Casa familiare**

*1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) della legge 160/2019, è considerata abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.*

*2. Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti e i requisiti della residenza e della dimora dell'assegnatario non sono rilevanti ai fini dell'assimilazione.*

**Capitolo 3, art. 14 del Regolamento.** L'articolo viene sostituito dal seguente:

**Art. 14 Fabbricati Rurali**

*Ai sensi della disciplina introdotta dall'articolo 1, legge 160/2019, comma 750, l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento; il Comune, con deliberazione dell'organo competente, può solo ridurla fino all'azzeramento.*

Ritenuto altresì modificare la propria deliberazione nr.21 del 25.06.2020, *esecutiva*, con la quale sono state approvate le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020, prevedendo l'azzeramento dell'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nonché l'azzeramento dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Ritenuto provvedere in merito;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio tributi, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in odine alla regolarità tecnica;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge,

**DELIBERA**

1. di modificare, per quanto motivato, i seguenti articoli del Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con propria deliberazione n. 20 in data 25.06.2020, *esecutiva*:

**Capitolo 2, art. 7 del Regolamento.** L'articolo viene sostituito dal seguente:

**Art.7 - Immobili Merce**

Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. Il comune può aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU (art. 1 comma 750 legge 160/2019).

**Capitolo 3, art. 5 del Regolamento.** L'articolo viene sostituito dal seguente:

**Art. 5 - Casa familiare**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) della legge 160/2019, è considerata abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

2. Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti e i requisiti della residenza e della dimora dell'assegnatario non sono rilevanti ai fini dell'assimilazione.

**Capitolo 3, art. 14 del Regolamento.** L'articolo viene sostituito dal seguente:

**Art. 14 Fabbricati Rurali**

*Ai sensi della disciplina introdotta dall'articolo 1, legge 160/2019, comma 750, l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento; il Comune, con deliberazione dell'organo competente, può solo ridurla fino all'azzeramento.*

2. Di integrare la propria deliberazione nr.21 del 25.06.2020 *esecutiva*, con la quale sono state approvate le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020, prevedendo l'azzeramento dell'aliquota per l'ulteriore tipologia dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati):

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota IMU
4	Beni merce	0 per mille
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 per mille

3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque, per il solo 2020, entro il 31 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020.

Infine, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Deliberazione di CONSIGLIO n. 36 del 24-09-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
MARIO ABELE FUMAGALLI

Il Segretario  
GIOVANNI DE LORENZI

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario  
GIOVANNI DE LORENZI

---